

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4104 del 06/09/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĩSOCIETÀ AGRICOLA ILLICA MAGRINI DANIELA E ANTONIO S.S. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "trasformazione prodotti agricoli" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Vernasca (PC), Località Bandera n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4217 del 05/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 –**SOCIETÀ AGRICOLA ILLICA MAGRINI DANIELA E ANTONIO S.S.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "trasformazione prodotti agricoli" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Vernasca (PC), Località Bandera n. 5.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza dalla **Società Agricola Illica Magrini Daniele e Antonio S.S.** avente sede legale in Comune di Vernasca, Località Bandera n. 5, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Vernasca) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 8/5/2019 con prot. n. 2559 (acquisita agli atti in data 9/5/2019 con prot. n° PGPC/2019/73398), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "trasformazione prodotti agricoli" da svolgersi nella azienda ubicata in Comune di Vernasca, Località Bandera n. 5;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per acquisire ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda con note del 27/6/2019 prot. n. 3737 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/101847), e del 06/08/2019, prot. n° 4456 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/123620);

### **Verificato che:**

- l'azienda svolge attività di produzione di conserve, confetture, giardinieri e mostarde con prodotti derivanti dall'azienda stessa ;
- le acque reflue domestiche (servizi igienici), nonché quelle derivanti dal lavaggio delle materie prime, delle attrezzature e del locale verranno trattate mediante un degrassatore, una fossa Imhoff e da filtro percolatore aerobico dimensionato per 18 A.E.;
- lo scarico in uscita dal filtro percolatore anaerobico è classificato come scarico di acque industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Bandera";

**Acquisito nel merito** la relazione tecnica favorevole, con prescrizioni, espressa, dal Servizio Territoriale - Distretto di Fiorenzuola d'Arda- acquisita agli atti con prot. n. PGPC/2019/129776 in data 21/8/2019;

**Preso atto che** il Comune di Vernasca (PC), rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Società Agricola Illica Magrini Daniele e Antonio S.S.** per l'attività "trasformazione prodotti agricoli" da svolgersi nella azienda ubicata in Comune di Vernasca, Località Bandera n. 5;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 70/2018, 90/2018 e 106/2018, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **SOCIETA' AGRICOLA ILLICA MAGRINI DANIELA E ANTONIO S.S.** (C. FISC. 01725180333) per l'attività di "trasformazione prodotti agricoli" da svolgersi nella azienda ubicata in Comune di Vernasca, Località Bandera n. 5. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- scarico di acque industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.

**2. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Bandera", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti di trattamento;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

- c) il pozzetto di controllo (a valle del filtro percolatore) posto prima dell'immissione del refluo nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile per consentire un agevole controllo da parte delle autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti non dovranno confluire al filtro percolatore, ma dovrà essere prevista, ove possibile, la loro restituzione ad un corpo idrico superficiale;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

### **3. di fare salvo:**

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

### **4. di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Comuni Alta Val d'Arda.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**